



# Ordinanza sull'energia (OEn)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 7*

### **Capitolo 3: Guichet unique, progetti nel settore idroelettrico e pianificazione direttrice cantonale, interesse nazionale e costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia**

#### **Sezione 1: Guichet unique**

*Titolo dopo l'art. 7*

#### **Sezione 1a: Progetti nel settore idroelettrico e pianificazione direttrice cantonale**

*Art. 7a*

<sup>1</sup> Per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per impianti idroelettrici non è necessaria la definizione delle sezioni di corsi d'acqua adeguate di cui all'articolo 10 LEne. I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente continuano a necessitare, come finora, di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 della legge del 22 giugno 1979<sup>2</sup> sulla pianificazione del territorio).

<sup>2</sup> Gli impianti idroelettrici privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base nel piano direttore, anche se sono considerati di interesse nazionale.

<sup>1</sup> RS 730.01  
<sup>2</sup> RS 700

*Art. 8 cpv. 2-2<sup>quater</sup>*

<sup>2</sup> Gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se:

- a. raggiungono una produzione media prevista di almeno 10 GWh all'anno; oppure
- b. raggiungono una produzione media prevista di almeno 5 GWh all'anno e una durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza.

<sup>2bis</sup> Gli impianti idroelettrici esistenti che vengono rinnovati o ampliati mantengono l'interesse nazionale anche se i valori soglia secondo il capoverso 2 sono raggiunti solo prima o dopo il rinnovamento o l'ampliamento.

<sup>2ter</sup> Se un ampliamento o un rinnovamento causa un nuovo grave pregiudizio a un oggetto di importanza nazionale inserito in un inventario federale secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 1<sup>o</sup> luglio 1966<sup>3</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) o una deroga agli scopi di protezione di un biotopo di importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN, l'impianto idroelettrico è considerato di interesse nazionale se, oltre ai valori soglia secondo il capoverso 2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. nel caso di un ampliamento viene aumentata la potenza, la produzione o la durata di invaso di almeno il 20 per cento o di 10 GWh;
- b. nel caso di un rinnovamento viene evitata la perdita di almeno il 20 per cento della produzione o della durata di invaso o di almeno 10 GWh.

<sup>2quater</sup> Le centrali ad accumulazione esistenti i cui bacini di accumulo vengono ampliati sono di interesse nazionale se la capacità di ritenuta aggiuntiva del lago è di almeno 10 GWh.

*Art. 16 cpv. 2*

<sup>2</sup> I costi del capitale computabili non possono superare l'aliquota adeguata per gli interessi e l'ammortamento dell'investimento. Se un terzo è responsabile del finanziamento dell'impianto, per la quota di investimento da esso finanziata con mezzi di terzi possono essere fatturati facoltativamente anche gli interessi passivi effettivamente sostenuti.

*Art. 18 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con un anticipo di tre mesi:

- a. la costituzione di un raggruppamento ai fini del consumo proprio, il rappresentante di questo raggruppamento e i nominativi degli eventuali locatari e affittuari che partecipano a tale raggruppamento e che dopo la costituzione dello stesso non risultano più come consumatori finali;

<sup>3</sup> RS 451

*Art. 39 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che presentano una durata di ammortamento non superiore a sei mesi. Nel caso di misure infrastrutturali, in particolare misure relative a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni.

*Art. 59 cpv. 1*

<sup>1</sup> I Cantoni presentano all'UFE entro il 15 marzo dell'anno successivo un rapporto sullo svolgimento dei programmi promossi attraverso i contributi globali.

*Art. 63 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Eventuali mezzi finanziari di terzi confluiti nel credito cantonale di cui al capoverso 1 lettera b devono essere dichiarati. Questi mezzi devono essere vincolanti, irrevocabili e messi a disposizione su tutto il territorio del Cantone per il programma cantonale di promozione

## II

L'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art. 36 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> I rappresentanti di raggruppamenti ai fini del consumo proprio (art. 18 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>5</sup> sull'energia) notificano al gestore di rete i proprietari degli impianti elettrici partecipanti al raggruppamento. I proprietari sostengono opportunamente i rappresentante e in particolare li informano di qualsiasi trapasso di proprietà.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
ParmelinIl cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>4</sup> RS 734.27

<sup>5</sup> RS 730.01

